

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)	
Autore:	Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori:	Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo:	Interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo e ulteriori interventi di protezione civile - D.L. 39/2009 - A.C. 2468 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:	AC N. 2468/XVI DL N. 39 DEL 28-APR-09
Serie:	Note per la compatibilità comunitaria Numero: 16
Data:	26/05/2009
Descrittori:	ABRUZZI ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA COSTRUZIONI ANTI SISMICHE PROTEZIONE CIVILE TERREMOTI
Organi della Camera:	VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici XIV - Politiche dell'Unione europea

26 maggio 2009

n. 16

Interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo e ulteriori interventi di protezione civile

D.L. 39/2009 - A.C. 2468

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

Numero dell'atto	A.C. 2468
Titolo	Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile
Iniziativa	Governo
Iter:	
<i>sede</i>	Referente
<i>esame al Senato</i>	Sì
Commissione competente	Commissione VIII Ambiente
Pareri previsti	I, II (ex art. 73, co. 1-bis, reg.), III, IV, V, VI (ex art. 73, co. 1-bis, reg.), VII, IX, X, XI (ex art. 73, co. 1-bis, reg.), XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Il provvedimento, già approvato dal Senato il 21 maggio scorso, è finalizzato a convertire in legge il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Il decreto-legge, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, consta di 22 articoli raccolti in VI Capi.

Il **Capo I** (artt. 1-8) reca **interventi immediati per il superamento dell'emergenza**.

L'**art. 1** definisce le **modalità di attuazione** e l'ambito soggettivo e oggettivo del decreto-legge, individuando nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 225/1992, lo strumento per l'effettuazione degli interventi di emergenza. Tali ordinanze esplicano effetti esclusivamente nei comuni interessati dal sisma con un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3, salvo specifiche eccezioni.

L'**art. 1-bis**, introdotto dal Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della **normativa antisismica sulle costruzioni** di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.

L'**art. 2**, come modificato dal Senato, demanda al Commissario delegato la progettazione e la realizzazione, con urgenza, di **moduli abitativi per la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma**. Il piano degli interventi è approvato dal Commissario delegato previo parere di un'apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici (che può avvenire anche in deroga alle vigenti norme urbanistiche) è effettuata dallo stesso Commissario d'intesa con il Presidente della Regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati. Al fine di accelerare gli interventi, sono previste procedure semplificate.

L'**art. 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Governo trasmetta un'**informativa annuale al Parlamento** sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione.

L'**art. 3**, modificato dal Senato, dispone la **concessione di contributi**, finanziamenti agevolati e agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per il sostegno alle attività produttive danneggiate dal sisma e per il ristoro di beni mobili e di strutture adibite ad attività sociali. Tra le agevolazioni si segnala la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione dell'abitazione principale o per l'acquisto di una nuova abitazione. Si prevede, altresì, il subentro dello Stato nei mutui contratti per l'abitazione principale distrutta.

L'**art. 4** dispone il trasferimento di una serie di immobili dalle amministrazioni statali alla regione Abruzzo o ai comuni colpiti dal sisma nonché l'avvio di un **piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici**. In tale ambito, sono previste misure per la ripresa delle attività degli uffici pubblici, per la ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie e per la riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali. Si definiscono, poi, interventi per la messa in sicurezza delle scuole, consentendo altresì agli enti territoriali interessati di rivedere i programmi finanziati con fondi statali e di rinegoziare i prestiti estendendone la durata massima a 50 anni.

L'**art. 5** contiene norme relative alla **sospensione dei processi** civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini nonché alle comunicazioni e notifiche di atti.

L'**art. 6** stabilisce, tra l'altro, che con ordinanza di protezione civile si possa **derogare al patto di stabilità** interno e disciplinare le modalità di attuazione del Piano di rientro dai **disavanzi sanitari**. Sono altresì rinviate **le elezioni** del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali da tenersi nella primavera 2009.

L'**art. 7** reca autorizzazioni di spesa per finanziare la **prosecuzione di interventi di soccorso** fino al 31 dicembre 2009. Si dettano, inoltre, disposizioni per la proroga – fino alla stessa data – dei contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.

L'**art. 8** prevede l'erogazione di **provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese**, con particolare riguardo alla proroga dell'indennità di disoccupazione, alla concessione di un indennizzo ai lavoratori autonomi, alla definizione di speciali modalità attuative per le misure in materia di PAC e all'esenzione dal pedaggio autostradale per i residenti nei comuni colpiti dal sisma.

Il **Capo II** (artt. 9 e 9-bis) enuclea **misure urgenti per la ricostruzione**.

L'**art. 9** detta disposizioni finalizzate ad agevolare la **rimozione e lo smaltimento dei materiali** derivanti dal crollo o dalla demolizione di edifici e dei **rifiuti liquidi** prodotti nei campi di accoglienza.

L'**art. 9-bis**, introdotto dal Senato, consente alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità territorialmente competente il rilascio di **nuove autorizzazioni agli scarichi** necessarie in relazione ai danni prodotti dal sisma. Si definisce, inoltre, un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici, istituendo la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche.

Il **Capo III** (art. 10) reca **interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate**.

In particolare, l'**art. 10** individua specifiche forme di **agevolazione**, anche mediante la concessione di garanzie per le PMI e la destinazione di risorse del Fondo strategico per il Paese ad interventi di sostegno e reindustrializzazione. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la possibilità di individuare zone franche urbane.

Il **Capo IV** (art. 11) contempla **misure per la prevenzione del rischio sismico**.

L'art. 11, interamente riscritto nel corso dell'iter al Senato, istituisce un **Fondo per la prevenzione del rischio sismico**, cui sono attribuiti 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per il 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per il 2015, e 44 milioni per il 2016.

Il **Capo V** (artt. 12-14) detta **disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria**.

Più nel dettaglio, l'art. 12 introduce norme in materia di **giochi** finalizzate al reperimento di nuove risorse finanziarie, mentre l'art. 13 interviene in materia di **razionalizzazione della spesa farmaceutica**, al fine di coprire gli oneri derivanti dal decreto-legge e di incrementare i fondi finalizzati al rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.

L'art. 14 fissa **ulteriori disposizioni finanziarie**, prevedendo tra l'altro che il CIPE assegni al finanziamento degli interventi di ricostruzione una quota annuale non inferiore a 2 e non superiore a 4 miliardi di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Il **Capo VI** (artt. 15-19) reca **disposizioni finali**.

L'art. 15 contiene disposizioni in materia di **erogazioni liberali** a favore delle popolazioni colpite dal sisma nonché norme a tutela della fede pubblica.

L'art. 16 è finalizzato a **prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata** negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.

L'art. 17 prevede lo svolgimento del **vertice G8** nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dei territori colpiti dal sisma. Una clausola di salvaguardia assicura, inoltre, il completamento delle opere in corso di realizzazione in Sardegna.

L'art. 18 fornisce la **copertura finanziaria** del provvedimento, mentre l'art. 19 ne disciplina l'**entrata in vigore**.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il decreto-legge reca alcune disposizioni che presentano profili di rilevanza comunitaria.

In particolare, l'art. 2 disciplina le **procedure per l'affidamento dei lavori** per la realizzazione dei moduli abitativi destinati a una durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la sistemazione delle persone fisiche dimoranti in abitazioni distrutte o non agibili. Al riguardo, il comma 9 stabilisce speciali deroghe alle procedure vigenti, prevedendo che gli interventi siano affidati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (ossia entro il 28 maggio 2009). L'affidamento delle opere, compatibilmente con il quadro emergenziale, deve avvenire con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con le modalità di cui all'art. 57, comma 6, del D.lgs. 163/2006 (recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che ha recepito le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Le nuove norme consentono il ricorso a tali modalità anche in caso di affidamento al contraente generale ai sensi dell'art. 176 del medesimo decreto legislativo. Si prevede, inoltre, una deroga alla percentuale di lavori prevalenti che possono essere subappaltati, fissandola al 50 per cento in luogo del 30 per cento attualmente previsto.

La procedura semplificata di affidamento è consentita dal Codice dei contratti pubblici (cfr. l'art. 57, comma 2, lett. c)). La stessa direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, autorizza le amministrazioni aggiudicatrici a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara "nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara" (art. 31).

L'art. 4, comma 7, che interviene in materia di ricostruzione e funzionalità degli edifici, consente la ridefinizione dei **programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato** a favore della Regione Abruzzo, prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi non previsti da norme comunitarie.

L'art. 6, comma 1, lett. *r-quater*), sospende fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di **identificazione degli animali**.

A livello comunitario è previsto per talune specie d'interesse zootecnico un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, sia a scopi di controllo e profilassi veterinaria sia per la corretta erogazione di aiuti. All'iniziale direttiva 92/102/CEE che si applicava a bovini, suini e ovi-caprini, e che è stata recepita con il D.P.R. 317/1996 tuttora in vigore, si sono nel tempo sostituite disposizioni specifiche per le singole specie. Per i bovini, a seguito della rilevazione di casi di BSE, è stata istituita un'anagrafe bovinafin dal 1997, con il regolamento (CE) n. 820/97 (poi sostituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dai regolamenti (CE) n. 1082/2003, relativamente al livello minimo dei controlli da eseguire, e n. 911/2004, per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende). Per il comparto ovi-caprino sono intervenuti il regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, il regolamento (CE) n. 1505/2006, sui controlli, e la decisione 2006/968/CE, per l'identificazione elettronica degli animali. Per i suini è stata recentemente approvata la direttiva n. 2008/71/CE. Per gli equidi sussiste l'obbligo del passaporto ai sensi della decisione n. 93/623/CEE, la cui disciplina è destinata a essere sostituita dal 1° luglio 2009 da quella del regolamento (CE) n. 504/2008. I menzionati

provvedimenti comunitari demandano agli Stati membri l'adozione delle misure sanzionatorie per le infrazioni alla legislazione veterinaria, inclusi gli obblighi di identificazione degli animali. In mancanza dell'indicazione delle specie alle quali si fa riferimento, la norma di cui all'art. 6 del decreto-legge in esame sembrerebbe applicabile anche agli animali di affezione, come i cani, per i quali la L. 281/1991 (art. 5) sanziona la mancata iscrizione all'anagrafe canina o la mancata identificazione mediante tatuaggio.

Il comma 4-*bis* dello stesso articolo, introdotto dal Senato, è inoltre diretto a prorogare al 30 giugno 2010 il termine per l'approvazione del Piano di tutela delle acque della Regione Abruzzo. Si prevede, tra l'altro, che le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del D.L. 208/2008 del coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei **Piani di gestione**, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio dell'Abruzzo. Entro la medesima data i Comitati integrati delle Autorità di bacino del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno provvedono all'integrazione del programma delle misure con quelle previste nel Piano di tutela.

Ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale), i Piani di tutela – finalizzati a classificare le acque superficiali e sotterranee e a fissare gli obiettivi di riqualificazione – dovevano essere approvati entro il 31 dicembre 2008. Sul punto, la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prescrive che, per ciascun distretto idrografico, gli Stati membri predispongono un Piano di gestione (art. 13) e un Programma di misure finalizzate alla tutela delle acque (art. 11). I Piani di gestione devono essere pubblicati entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva (ossia entro il 22 dicembre 2009). Entro la stessa data vanno approntati i Programmi delle misure da applicare entro il 22 dicembre 2012.

L'**art. 8** prevede varie **provvidenze** in favore delle persone fisiche e delle imprese coinvolte dagli eventi sismici, tra le quali si segnala l'individuazione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale allo scopo di anticipare l'erogazione delle relative risorse. Tali modalità devono comunque assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalle disponibilità finanziarie dell'AGEA, ente erogatore (comma 1, lettera e)).

L'**art. 9** è volto a definire una specifica disciplina in materia di **stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici** nonché provenienti da demolizioni di immobili danneggiati dal terremoto, da classificare come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (ossia rifiuti urbani non specificati altrimenti). Le nuove norme intervengono in un settore soggetto alla disciplina comunitaria ed, in particolare, alle disposizioni dettate dalla direttiva 1999/31/CE, in materia di discariche di rifiuti, e dalla direttiva 2006/12/CE, relativa ai rifiuti. Al comma 3 si stabilisce che, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione e il trasporto dei citati materiali, presenti su aree pubbliche o private, da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di bonifica dei siti contaminati (di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006) e alle disposizioni sul prelievo e il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale e delle ASL competenti. Il comma 5 prevede, inoltre, che le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei descritti rifiuti sono autorizzate, in deroga all'art. 208, comma 15 (che definisce le procedure autorizzatorie per gli impianti mobili di smaltimento o di recupero), e all'art. 216 (recante una procedura semplificata per il recupero dei rifiuti) del medesimo D.lgs. 152/2006, nel pieno rispetto della normativa comunitaria. Il comma 8, infine, stabilisce che la Regione provvede, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale da effettuarsi con il supporto dell'ISPRA, all'individuazione di siti di discarica per lo smaltimento dei sopra indicati rifiuti, adottando altresì provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale, anche dopo l'eventuale utilizzo. L'individuazione dei siti può essere effettuata in deroga ad alcune disposizioni in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti.

Si tratta, in particolare, degli artt. 182, comma 7 (che richiama ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica il D.lgs. 36/2003, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/31/CE), 191 (in materia di ordinanze contingibili e urgenti ed esercizio di poteri sostitutivi), 208 (concernente l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) e 210 (relativo alle autorizzazioni in materia di esercizio delle attività di gestione dei rifiuti in ipotesi particolari) del citato D.lgs. 152/2006 nonché dell'art. 8 del D.lgs. 36/2003 (relativamente alla domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica).

L'**art. 10**, come modificato dal Senato, contempla diverse forme di **agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale**. In primo luogo, si prevede l'introduzione di una sezione, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, finalizzata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese (incluse quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi) e degli studi professionali (comma 1). Il comma 1-*bis* demanda, poi, al CIPE l'individuazione e perimetrazione, nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, di **zone franche urbane** con la conseguente applicazione dei benefici fiscali e previdenziali per le piccole e medie imprese fissati dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi da 340-343), in deroga al prescritto requisito demografico (non più di 30 mila abitanti). In alternativa a tale misura, si prevede un **regime fiscale di incentivazione** con specifici benefici ai fini dell'imposta sui redditi, dell'IVA e di altre imposte indirette (comma 1-*ter*). Il comma 1-*quater* provvede poi a definire le modalità per l'applicazione delle previsioni relative al regime fiscale di incentivazione e alla fiscalità dei distretti produttivi

di cui alla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 366-372) alle imprese operanti nei comuni interessati dal sisma e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione. In ordine alle agevolazioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, il provvedimento prescrive che, al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle descritte disposizioni, la relativa efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria (comma 1-*quinquies*). In relazione alle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, si evidenzia che gli aiuti definiti dal decreto-legge appaiono riconducibili alle fattispecie elencate dall'art. 87, par. 2, lett. *b*), del Trattato CE, vale a dire "gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali", che rientrano tra quelli compatibili con il mercato comune.

L'art. 14, modificato dal Senato, nel destinare specifiche risorse agli interventi di ricostruzione e alle altre misure definite dal decreto-legge, precisa che le eventuali **risorse economiche destinate dall'Unione europea** per il sisma del 6 aprile 2009 debbono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già stanziare dal Governo italiano (comma 5-*ter*).

In caso di calamità naturali il principale strumento che l'Unione europea mette a disposizione è il Fondo di solidarietà (FSUE), istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002. Il FSUE può fornire aiuti finanziari agli Stati membri in caso di catastrofi naturali che provochino danni diretti stimati in oltre 3 mld. di euro o superiori allo 0,6 per cento del RNL dello Stato interessato. In circostanze eccezionali può essere fornito aiuto anche a una regione colpita da una catastrofe straordinaria, che abbia determinato profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione. L'intervento del Fondo avviene sotto forma di convenzione, con l'obiettivo di aiutare lo Stato beneficiario ad attuare i seguenti interventi di emergenza: a) ripristino delle infrastrutture nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso; c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale; d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali. La domanda di contributo deve pervenire alla Commissione entro 10 settimane dal primo danno. La parte di sovvenzione non utilizzata entro un anno va rimborsata alla Commissione. Il FSUE dispone di una dotazione annuale di 1 miliardo di euro.

SERVIZIO STUDI – DIPARTIMENTO AFFARI COMUNITARI	☎ 066760-9409 – ✉ st_affari_comunitari@camera.it
<i>I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.</i>	

File: NOTST016.doc